



I PARTENARIATI FRA ENTI LOCALI ED ENTI DEL TERZO SETTORE



A cura di:
Stefania Dota - VSG ANCI, Antonella Galdi - VSG ANCI, Luciano Gallo - Esperto ANCI, Annalisa D'Amato - Responsabile Welfare ANCI, Maria Rosaria Di Cecca - Redazione Quaderni Operativi ANCI.
In collaborazione con Studio Narducci

INDICE

PREMESSA	Pag. 3						
1. LA DISCIPLINA SULL'ATTIVAZIONE DI PARTENARIATI FRA ENTI	Pag. 7						
LOCALI ED ENTI DI TERZO SETTORE (ETS) NEL CODICE DEL TERZO							
SETTORE (CTS): INQUADRAMENTO GENERALE							
2. LE MODALITÀ DI PARTENARIATO PREVISTE DAL CTS	Pag. 10						
2.1. La co-progettazione (art. 55 CTS)	Pag. 10						
2.2. La valorizzazione di beni culturali (art. 71, comma 3, e art.							
89, comma 17, CTS).							
ALLEGATI	Pag. 20						
A) Schemi degli atti relativi al procedimento di co-	Pag. 21						
progettazione (art. 55 CTS)							
B) Schemi degli atti relativi al procedimento di valorizzazione	Pag. 48						
di beni culturali (art. 71, comma 3, e art. 89, comma 17, CTS)							
C) Fac simile di Avviso pubblico per Partenariato Sociale	Pag. 49						
ordinario							

PREMESSA

Il partenariato sociale costituisce l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione secondo cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Attraverso tale forma di partenariato, infatti, che ha ad oggetto un'attività finalizzata al perseguimento di finalità sociali per la collettività territoriale di riferimento, il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale diventa lo strumento con cui promuovere in modo adeguato ed efficiente lo sviluppo dei territori e favorire gli investimenti pubblici.

Tale percorso, avviato circa vent'anni fa con l'introduzione, appunto, del principio di sussidiarietà all'articolo 118 della Carta costituzionale, è proseguito più recentemente con l'emanazione dell'articolo 55 del Codice del Terzo settore, con la validazione ad esso dato dalla sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale e, infine, con le Linee Guida sul partenariato sociale emanate dal Ministro del lavoro nel 2021.

In particolare, si rileva che nella richiamata sentenza della Corte, nell'analizzare il ruolo attribuito al Terzo settore, il giudice delle leggi afferma: "si è quindi voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una 'autonoma iniziativa dei cittadini". Il Terzo settore, dunque, è "un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di interesse generale, senza perseguire finalità lucrative soggettive, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli e costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale".

Nel delineare, poi, la natura della relazione tra ente pubblico e Terzo settore indicata dall'art. 55, la Corte afferma: "Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la 'co-programmazione', la 'co-progettazione' e il 'partenariato' (che può condurre anche a forme di 'accreditamento') si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma

sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico".

Pertanto, il criterio di riferimento per il sistema di relazioni tra i soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore diventa quello della collaborazione e non quello della concorrenza essendo la co-programmazione e la co-progettazione istituti profondamente diversi dall'affidamento di un servizio ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Attraverso, dunque, il ricorso al partenariato sociale sono state ampliate le possibilità di nuove forme di coinvolgimento e partecipazione, rivolte quindi non più solo ai rapporti tra enti pubblici e privati, ma anche diretti a cittadini ed enti pubblici, in un'ottica, appunto, di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva dei cittadini.

In tal senso, come affermato dalla Corte costituzionale, attraverso il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, le funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale svolte dagli enti locali diventano funzioni di co-programmazione e co-progettazione. Pertanto, i Comuni e le Città metropolitane possono utilizzare il partenariato sociale per la gestione di attività sociali e dei beni culturali o, nel contesto attuale, per la gestione delle misure del PNRR, modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà.

Accanto al partenariato sociale, sussiste, poi, una forma di partenariato che potremmo definire "speciale", contenuta nell'articolo 151 del Codice dei contratti, che disciplina le sponsorizzazioni e le forme speciali di partenariato. In particolare, il comma 3 del citato articolo 151, introduce una modalità di cooperazione pubblico-privato che gli enti territoriali possono attivare per la cura del patrimonio culturale.

Tale forma speciale di partenariato, rivolta al miglioramento della fruizione culturale e alla promozione della ricerca scientifica attraverso il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, può avvenire con procedure semplificate per l'individuazione del partner privato.

Il presente Quaderno operativo, dunque, – in continuità con quelli già pubblicati dall'Associazione – si propone di offrire un contributo a Comuni e Città metropolitane per la predisposizione degli atti dei procedimenti per l'attuazione dei partenariati fra enti locali ed enti del Terzo Settore, alla luce sia della disciplina di settore sia della disciplina speciale prevista in materia di PNRR.

Al Quaderno, infine, sono allegati gli schemi degli atti delle procedure finalizzate ad attivare partenariati sociali e speciali con ETS, ai sensi del CTS ovvero del Codice dei contratti.

N.B. Il quaderno viene pubblicato nelle more dell'approvazione in via definitiva e di entrata in vigore del Decreto Legislativo recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, contenente nuova disciplina dei partenariati con ETS, su cui verrà elaborata apposita informativa.

1. LA DISCIPLINA SULL'ATTIVAZIONE DI PARTENARIATI FRA ENTI LOCALI ED ENTI DI TERZO SETTORE (ETS) NEL CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS): INQUADRAMENTO GENERALE

Le Linee guida sul rapporto fra PA ed ETS, ai sensi degli articoli 55-57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in avanti solo "Linee Guida" o "LG"), adottate, a seguito di Intesa in Conferenza Unificata, con DM n. 72 del 31 marzo 2021, dopo aver fornito un inquadramento giuridico del tema del rapporto fra CCP e CTS, dunque, dell'utilizzo degli istituti collaborativi fra PA ed ETS, previsti dal Titolo VII del medesimo Codice, hanno chiarito che il ricorso al CTS è, in primo luogo, un'opzione politica.

In altri termini, la scelta della modalità di organizzazione e di affidamento di un servizio o nell'attivazione di un intervento, nell'ambito delle attività di interesse generale, elencate dall'art. 5 CTS, è in primo luogo la scelta fra le diverse tipologie di relazioni fra PA ed ETS; fatta la scelta, si tratta di individuare la disciplina applicabile e, quindi, la procedura ritenuta più funzionale.

Come noto, subito dopo l'approvazione del CTS è seguito un dibattito focalizzato non già sulla novità (*ratio* e portata) del diritto del Terzo settore, in applicazione del c.d. principio di *specialità*, ma della riconduzione di quel diritto al diritto dei contratti pubblici.

È noto che il Consiglio di Stato nel parere n. 2052 del 2018 aveva dato un'interpretazione restrittiva del CTS e, dunque, sostenuto la residualità degli istituti collaborativi del CTS, in conseguenza dell'affermata supremazia del diritto euro-unitario a tutela della concorrenza, costituito – a livello interno – dal CCP.

Seguivano vari "fatti giuridici", da ultimo richiamati dalla Sezione Consultiva degli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel parere interlocutorio n. 802/2022, reso sulla bozza di linee guida dell'ANAC sull'affidamento dei servizi sociali, di cui appare utile riportarne alcuni stralci salienti per le finalità del presente Quaderno.

Il primo evento, non in ordine cronologico, riguarda le modifiche al CCP apportate dalla legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 76/2020 e, segnatamente, agli articoli 30, comma 8, 8, 59 e 142. "(...) per effetto di tali modifiche sono assoggettati alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, indicate all'art. 142, solo i servizi sociali rientranti nell'allegato IX, se non organizzati ai sensi degli artt. 55 e 56 del Codice del terzo settore o mediante forme di autorizzazione o accreditamento previste dalle disposizioni regionali in materia".

La seconda circostanza sopravvenuta è rappresentata dalla *giurisprudenza* costituzionale in materia di Enti del Terzo Settore.

- "6. La sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, intervenuta nelle more della revisione delle linee guida sottoposte all'esame del Consiglio di Stato, recita testualmente che l'art. 55 del Codice del terzo settore "realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria", integrando "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost."
- (...) 6.1. Sulla scorta dei predetti principi è conseguenziale per la Corte costituzionale delineare la natura della relazione tra ente pubblico e terzo settore sottolineandone la differenza rispetto alle relazioni basate sullo scambio di mercato.
- (...) 6.2. La sentenza n. 131 del 2020 dissipa, inoltre, anche il dubbio sulla compatibilità con il diritto euro unitario delle modalità di affidamento dei servizi sociali, previste dal Codice del terzo settore, avanzato da questo Consiglio nel richiamato parere n. 2052 del 2018, evidenziando che "lo stesso diritto dell'Unione ... mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà".

Per effetto di tali novità il Consiglio di Stato, rivedendo e superando il proprio precedente interpretativo del 2018, mette "in dialogo" i due Codici sulla base di una coerenza rispetto all'ordinamento europeo e alla nostra Costituzione. "9. Sotto il profilo contenutistico la Sezione è ben consapevole degli aspetti di complessità che caratterizzano il rapporto tra codice dei contratti pubblici e codice del terzo settore in materia di affidamenti dei servizi sociali, quale riflesso della dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà.

Esemplificativi di tale complessità sono, da un lato, le diverse opzioni ermeneutiche sposate da questa stessa Sezione nei richiamati pareri resi nella materia in questione, e, dall'altro, le pronunce della giurisprudenza unionale (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14) e della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale, 26 giugno 2020, n. 131 citata) per smorzare e comporre il conflitto tra la ratio che ispira la disciplina del codice dei contratti pubblici e quella che ispira il codice del terzo settore in materia di affidamenti dei servizi sociali".

(...) 10.1. La Sezione osserva che sia in sede legislativa che in sede di interpretazione giurisprudenziale emerge chiaramente una linea evolutiva della disciplina degli affidamenti dei servizi sociali che, rispetto a una fase iniziale di forte attrazione nel sistema della concorrenza e del mercato, sembra ormai chiaramente orientata nella direzione del riconoscimento di ampi spazi di sottrazione a quell'ambito di disciplina". (...) 10.3. Come evidenziato dalla stessa Autorità richiedente in sede di AIR, le linee guida in questione intervengono in una materia già ampiamente e dettagliatamente disciplinata da disposizioni di fonte primaria, dal codice dei contratti pubblici al codice del terzo settore, alla legge n. 328/2000, e di fonte secondaria, quali ad esempio le linee guida, adottate rispettivamente con i decreti del Ministro del Lavoro

e delle Politiche sociali del 23 luglio 2019 e del 31 marzo 2021, più volte citate, nonché le normative di settore con previsioni rivolte ai livelli territoriali di volta in volta interessati.

Peraltro, proprio le modifiche al codice dei contratti pubblici, introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, che costituiscono lo spunto per l'adozione delle linee guida oggetto di parere hanno introdotto disposizioni di coordinamento tra quest'ultimo e il codice del terzo settore, nel senso della riduzione dell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 50/2016".

Infine, seguiva l'adozione delle Linee guida n. 17 "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2022.

2. LE MODALITÀ DI PARTENARIATO PREVISTE DAL CTS

2.1. La co-progettazione (art. 55)

La co-progettazione è prevista dall'art. 55, c. 3, CTS.

Nella **Relazione illustrativa** dello schema di decreto delegato: «(...) **Anche la co-**progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di
esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi
innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di
collaborazione pubblico/privato (...)».

La co-progettazione si sostanzia in una forma di partenariato pubblico-privato.

Il CTS ha chiarito gli elementi costitutivi dell'istituto:

- ✓ principi comuni (art. 55, comma 1);
- ✓ **ambito soggettivo** di applicazione (P.A.) e, ovviamente, ETS iscritti nell'apposito Registro (c.d. RUNTS), previsto in attuazione del CTS;
- ✓ ambito oggettivo di applicazione (attività di interesse generale, di cui all'art.
 5 CTS);
- ✓ rispetto dei **principi** del **procedimento amministrativo**, di cui alla legge n. **241/1990.**

In termini generali, nell'ambito delle procedure di co-progettazione le Amministrazioni *procedenti* pongono a base delle stesse un **documento progettuale**; in caso di iniziativa degli ETS, quest'ultimo coincide con la proposta progettuale presentata e valutata favorevolmente, eventualmente integrata dall'ente.

Il documento progettuale deve avere un contenuto tale da consentire un effettivo lavoro nei tavoli di co-progettazione. Di seguito alcuni possibili contenuti minimi:

- 1) breve descrizione del contesto di riferimento, anche alla luce dell'attività di coprogrammazione, ove svolta;
- 2) eventuale richiamo agli atti generali e agli indirizzi dell'ente;
- 3) richiamo del piano sociale di zona, nelle parti di interesse;
- 4) rapporto con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e degli altri piani di settore;
- 5) (in caso di servizio/intervento esistente) ragioni a base della scelta della coprogettazione;
- 6) eventuali esigenze sociali (v. *infra*);
- 7) eventuale previsione della VIS;
- 8) ogni ulteriore elemento ritenuto utile.

Il progetto tiene conto, infine, dell'obbligo di rispetto dei CCNL applicabili (art. **16 CTS**).

2.2. La valorizzazione di beni culturali: il partenariato sociale (art. 71, comma 3, e art. 89, comma 17)

Il CTS generalizza l'utilizzo della co-progettazione oltre il settore del welfare e, più precisamente, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo contenuto nell'art. 5 CTS. In questo contesto, il CTS prevede, inoltre, la disciplina in ordine a forme di valorizzazione dei beni culturali, di proprietà pubblica, mediante l'attivazione di "forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore". Il riferimento è, nello specifico, all'ipotesi prevista dall'art. 71, terzo comma, e a quella disciplinata dall'art. 89, comma 17, del CTS.

Al fine di agevolarne la comprensione, si riporta il testo delle due norme.

Art. 71 (Locali utilizzati)

"3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché' l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.

L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

Prima di entrare nella descrizione della disposizione e del suo contenuto, appare utile – come fatto con riferimento all'ipotesi del comodato – richiamare la Relazione illustrativa del Governo sullo schema di CTS.

In essa si legge che "(...) il comma 3 si propone di coordinare la normativa già esistente in materia di concessione di immobili demaniali culturali a soggetti privati a canone agevolato per finalità di restauro e apertura alla pubblica fruizione (art.3-bis del decreto-legge n. 351/2001 e art.1, commi 303, 304 e 305 della legge n. 311/2004), incentrata sul principio di solidarietà, con la disciplina del partenariato pubblico -privato introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici (art. 151, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016). Tale disciplina introduce procedure semplificate di scelta del partner finalizzate alla valorizzazione degli immobili culturali demaniali, e appare particolarmente opportuna laddove il partner sia un ente del Terzo settore. Si prevede che le concessioni in parola siano assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni".

Passando all'esame della norma, essa si caratterizza per il suo contenuto complesso e, pertanto, seguiremo un ordine tematico, al fine di fornire un primo inquadramento, utile nel paragrafo che segue, dedicato alla rappresentazione delle concrete ipotesi di lavoro che, ad avviso di chi scrive, possono essere ritenute agibili.

Ciò posto, in primo luogo va sottolineato l'ambito "soggettivo" della disposizione. Da un lato, i possibili assegnatari (per usare un termine generico) sono gli "ETS", senza esclusione alcuna; pertanto, occorre far riferimento all'art. 4 CTS.

Dall'altro, i proprietari dei beni, a cui fa riferimento la norma, sono lo Stato, le Regioni, gli enti locali e, mediante una espressione residuale, "gli altri enti pubblici".

Chiaro è, inoltre, l'ambito oggettivo. In primo luogo, oggetto dell'assegnazione sono i "beni culturali immobili di proprietà" (pubblica), quindi quelli dichiarati in forza della corrispondente disciplina di settore succedutasi nel tempo (e, dunque, legge n. 1089/1939, d. lgs. n. 490/1999 e, da ultimo, d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm.).

La disposizione individua i presupposti, in presenza dei quali i beni in questione possono essere affidati ad ETS. In primo luogo, deve trattarsi di beni per i quali – all'atto dell'avvio della procedura di affidamento – non è corrisposto alcun canone; infine, sul bene sono necessari interventi di "restauro", inteso in senso lato.

È importante sottolineare che il progetto di gestione deve assicurare la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la "migliore valorizzazione" del bene.

In tale contesto, le citate Linee guida correttamente indicano quanto segue: "Nel caso in cui un ente procedente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, si ritiene che – oltre a non essere utilizzato al momento di

pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina – il predetto bene dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

L'ente proprietario, a tale ultimo proposito, dovrebbe redigere una relazione descrittiva del bene, con la quale vengono rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato).

Inoltre, nella stessa relazione dovrebbe essere stimato il c.d. valore d'uso del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato, invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi.

Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati da un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, occorrerà indicare anche gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive, al di là di chi sia il soggetto che ne sostenga effettivamente il costo."

La norma indica le attività – di interesse generale – che possono essere svolte dagli ETS assegnatari; nello specifico, si tratta delle seguenti attività (riconducibili a quelle indicate dall'art. 5 CTS):

- ✓ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- ✓ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- ✓ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

Lo strumento individuato è quello della concessione, che può arrivare ad avere una durata massima di 50 anni; la durata è tuttavia la conseguenza dell'equilibrio economico-finanziario, necessario per poter recuperare i costi della valorizzazione e del pagamento del canone, che tuttavia può essere azzerato a fronte degli investimenti fatti. Sotto questo aspetto occorre sia posta particolare attenzione alle modalità di verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della concessione ed alle possibili conseguenze nel caso in cui emerga un disequilibrio. N.B. Al riguardo occorre fare riferimento agli elementi del Piano economico-finanziario relativo alla gestione delle attività di cui al progetto (presentato).

La norma richiede che l'ETS concessionario presenti un vero e proprio "<u>progetto di gestione</u>" del bene; con riferimento alla procedura, è la stessa norma a rinviare all'art. 151 del codice dei contratti pubblici.

Come detto, la disposizione "gemella" è contenuta nell'art. 89 (Coordinamento normativo), il cui comma 17, testualmente prevede che "In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica".

Dalla sua lettura si ricavano sia le analogie, che le differenze.

Con riferimento alle "assonanze" rispetto all'art. 71, comma 3, l'art. 89, comma 17:

- ✓ si rivolge quali destinatari e possibili membri del partenariato agli "enti del Terzo settore";
- ✓ le attività di interesse generale realizzabili negli immobili sono le medesime, ovverosia quelle di cui alle lettere f, i, k) e z) dell'art. 5;
- ✓ la procedura ai fini dell'affidamento è quella prevista dall'art. 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici, sulla quale si ritornerà.

Altrettanto evidenti le "peculiarità".

In primo luogo, rispetto all'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione in commento, oltre alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali ed agli altri enti pubblici, richiama il Ministero per i beni culturali e del paesaggio, in luogo del generico "Stato" (come previsto dall'art. 71, terzo comma).

La ragione di tale elemento è spiegabile con la seconda differenza, ovverosia dal fatto che il meccanismo normativo introdotto dalla disposizione trova il proprio fondamento nell'art. 115 del codice dei beni culturali, di cui ne costituisce attuazione.

La disposizione, in altri termini, è finalizzata all'attivazione di "forme speciali di partenariato".

Infine, ed è questo l'elemento maggiormente rilevante ai fini del presente lavoro, il partenariato da attivare con ETS è specificatamente rivolto alla *valorizzazione* del bene culturale immobile.

Si tratta, pertanto, non di una generica attività di promozione dell'utilizzo del bene, ma di valorizzazione di bene culturale in senso proprio, ovverosia nei termini stabiliti dall'art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale) del d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm., a mente del quale "1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

- 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
- 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale".

Sotto il profilo procedurale, tanto l'art. 71, comma 3, che l'art. 89, comma 17, del CTS fanno espresso rinvio all'art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato), comma 3, del vigente codice dei contratti pubblici (CCP), di seguito riportato per esteso "3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1".

La disposizione da ultimo riportata richiama il comma 1 del medesimo articolo, che, a sua volta, rinvia all'art. 19 del medesimo codice dei contratti pubblici.

Tale ultima norma, relativa ai contratti di sponsorizzazione, stabilisce che "1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di

trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi".

Per completezza espositiva, infine, all'opzione in esame si applica anche il comma 2 dell'art. 151 del codice dei contratti pubblici, a mente del quale "2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi".

Provando a tirare le fila del discorso, l'art. 71, comma 3 del CTS, così come l'art. 89, comma 17, che richiamano l'art. 151 del codice dei contratti pubblici, poggiano su alcuni elementi chiave, ovverosia:

- i. l'attivazione di una procedura semplificata ad evidenza pubblica;
- ii. ad esito della procedura ad evidenza pubblica, la realizzazione di una speciale forma di partenariato;
- iii. l'affidamento del bene in concessione;
- iv. la possibilità di affidare il bene per un periodo massimo di 50 anni;
- v. la possibilità, da parte della stazione appaltante (che, nel nostro caso, coincidente con l'Amministrazione comunale proprietaria del bene) di impartire al concessionario prescrizioni relativamente al ciclo di vita della realizzazione degli interventi di riqualificazione del bene (progettazione, esecuzione, collaudo);
- vi. laddove il concessionario realizzi in proprio, anche mediante opera di terzi, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici per quanto attiene al possesso dei requisiti di idoneità generale, previsti dall'art. 80, e quelli di qualificazione, in relazione all'intervento progettato;
- vii. infine, sul piano procedurale, la previsione di un termine minimo (di 30 giorni) per la pubblicazione dell'avviso, finalizzato a ricevere eventuali manifestazioni di interesse. La norma, tuttavia, nulla aggiunge al riguardo.

Il "progetto di gestione" – a prescindere dalla modalità di affidamento (iniziativa "pubblica" o "di parte") – dovrebbe/potrebbe contenere i seguenti elementi:

- i. gli eventuali sub-concessionari;
- ii. gli interventi di riqualificazione del compendio, in questo caso intesa sia in senso ampio, che con riguardo alle esigenze di tutela e di fruizione pubblica ai sensi del codice dei beni culturali;

- iii. la durata del rapporto di concessione, alla luce degli investimenti proposti;
- iv. le modalità di verifica dell'equilibrio della gestione concessoria e dell'eventuale riequilibrio;
- v. le attività "istituzionali" che si intendono svolgere;
- vi. i principi e le modalità che saranno utilizzati ai fini dell'affidamento degli interventi di riqualificazione del compendio, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 19 e 151 del codice dei contratti pubblici;
- vii. l'eventuale applicazione del DM 23 luglio 2019 sulla valutazione di impatto sociale (VIS), in attuazione della legge delega n. 106/2016 e del CTS;
- viii. l'eventuale "quotazione" del progetto, ove approvato, ai fini dell'applicazione della disciplina sul c.d. social bonus, di cui si è già detto;
- ix. ogni altro elemento ritenuto qualificante e/o utile per l'accoglimento della proposta progettuale.

In proposito, occorre richiamare la Circolare prot. n. 0017461 del 9 giugno 2016 ("Sponsorizzazione di beni culturali – articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nota circolare"), a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo del MIBACT, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e, specificatamente, degli articoli 19 e 151, applicabili anche alle ipotesi da noi considerate.

In primo luogo, la Circolare muove dall'esame della nuova disciplina sulle sponsorizzazioni, introdotta dall'art. 19 del codice dei contratti pubblici, il quale – come si ricorderà – è richiamato, a sua volta, dall'art. 151 del medesimo codice (a sua volta richiamato dall'art. 71, comma 3 CTS).

In essa testualmente si legge che "(...) Il nuovo codice ammette dunque l'iniziativa dello sponsor, a prescindere da atti di programmazione o preparatori dell'amministrazione. Lo sponsor privato può indicare direttamente di sua iniziativa il contenuto della sponsorizzazione, anche con riferimento al bene culturale, all'intervento da realizzare e all'entità del finanziamento. Resta tuttavia fermo e sempre possibili lo svolgimento di un ruolo "attivo" dell'amministrazione nella ricerca di sponsor, che potrà anche basarsi su (e confluire ne)gli atti programmatori, disciplinati dall'art. 21 (...)

Il comma 2 dell'art. 19 precisa che nel caso di sponsorizzazione "tecnica", ipotesi in cui lo sponsor intenda realizzare lavori, servizi o forniture a sua cura e spese, non si applica la normativa sui contratti pubblici a eccezione della necessità di garantire la qualificazione dei progettisti e degli esecutori (..)".

La Circolare, inoltre, fornisce indicazioni pratiche molto utili rispetto alla procedura di attivazione del partenariato.

Al riguardo, in essa è precisato che "4. Proposta di sponsorizzazione; vaglio preliminare e favor per l'accoglimento.

La proposta di sponsorizzazione non determina ex se un obbligo di pubblicazione dell'avviso sul sito del Ministero. L'amministrazione dovrà, prima di procedere alla pubblicazione, vagliare attentamente l'ammissibilità e la convenienza per l'interesse pubblico della proposta (...) un vaglio preventivo di ammissibilità e di compatibilità rispetto all'assetto giuridico e fattuale proprio della disciplina dell'interesse pubblico affidato alla competenza dell'amministrazione medesima (...).

L'amministrazione potrà e dovrà comunque procedere a una prima interlocuzione (anche informale) con il proponente in una logica di cosi detto "soccorso istruttorio (...).

L'amministrazione procede, prima della pubblicazione, all'accertamento dell'idoneità del futuro contratto a soddisfare le esigenze di tutela e valorizzazione del bene culturale (...).

La valutazione di compatibilità tecnica della proposta di sponsorizzazione con le esigenze della tutela è rimessa all'amministrazione e costituisce espressione della generale discrezionalità tecnica attribuita al Ministero in relazione all'utilizzo dei beni culturali. E' appena il caso di precisare che anche in tale valutazione preliminare l'amministrazione dovrà essere orientata verso un ragionevole favor di ammissibilità della proposta, atteso che una sua ingiustificata archiviazione, non sorretta da una solida e stringente motivazione, potrebbe tradursi in responsabilità per danno erariale da mancato introito per l'amministrazione (...)".

Lo sforzo di chiarimento fatto dalla Circolare, in ordine alla portata ed all'applicazione della nuova disciplina delle sponsorizzazioni, di cui all'art. 19, è esteso alla gestione concreta dei procedimenti.

In proposito, si legge "7. Scelta dello sponsor.

Nella fase di scelta dell'operatore, l'amministrazione è tenuta esclusivamente ad adempiere ai suoi doveri di pubblicazione della pervenuta proposta e non è tenuta a dar corso a una procedura competitiva.

Se non pervengono altre proposte concorrenti nel termine di pubblicazione dell'avviso, una volta decorso detto termine l'amministrazione può senz'altro procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione con l'impresa proponente (...)".

In altra parte il Ministero chiarisce che "9. La disciplina di cui all'articolo 151. La disciplina appena esaminata si applica anche, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture relativi a beni culturali (...)".

Infine, tali disposizioni, trovano applicazione anche ai fini della valorizzazione dei beni culturali, mediante l'attivazione di "(...) 11. forme speciali di partenariato pubblico-privato nel campo dei beni culturali.

Ai fini di fruizione e ricerca scientifica applicata alla tutela, si prevedono infine forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire attività di conservazione e valorizzazione di bei culturali immobili, mediante ricorso alle procedure semplificate (...) articolo 151, comma 2, del nuovo codice (...).

(...) Il comma 3 dell'articolo 151 prevede per il settore dei beni culturali una tipologia di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati del tutto speciale e molto diversa da quella comune, disciplina nel nuovo codice dei contratti pubblici dagli articoli 180 e seguenti (...)

La norma (...) consente l'ingresso anche a figure contrattuali atipiche (...)

Si prevede che l'individuazione del partner avvenga mediante procedure semplificate, analoghe a quelle previste per la sponsorizzazione, o anche ulteriori (...). La previsione dell'articolo 151, comma 3, costituisce dunque una norma "aperta" che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell'esperienza e delle buone pratiche che potranno essere avviate e sperimentate (...)".

La Circolare ministeriale, in definitiva, conferma la praticabilità della valorizzazione del bene culturale mediante concessione, ai sensi dell'art. 71, comma 3, o dell'art. 89, comma 17, del CTS). Il CTS, come più volte sottolineato, rinvia all'art. 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici, il quale – a sua volta – richiama le procedure semplificate dettate dall'art. 19 del medesimo codice dei contratti pubblici in relazione alle sponsorizzazioni "pure" e/o "tecniche" (ovverosia con realizzazione di opere, fornitura di beni ed erogazione di servizi).

Gli Allegati al Quaderno contengono schemi di atti di procedimento, finalizzati all'attivazione di forme speciali di partenariato con ETS, ai sensi dei più volte richiamati articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del CTS.

ALLEGATI

A) Schemi degli atti relativi al procedimento di co-proget	tazione (art. 55 CTS)
A.1. – Bozza di determina di avvio del procedimento)pag.21
A.2. – Bozza di Avviso	pag. 26
A.3 Bozza di domanda di partecipazione	pag. 36
A.4. – Bozza di dichiarazioni sostitutive	pag. 42
A.5. – Bozza di convenzione	pag. 44

PARTENARIATO SPECIALE EX ARTICOLO 151 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

A.1. - Bozza di determina di avvio del procedimento di co-progettazione

Avvio del procedimento

IL DIRIGENTE

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "......" (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del ../../20.. (eventuale);
- il DUP dell'ente, approvato con delibera n. .. del ../../20... (eventuale).

Richiamato

- l'Avviso, pubblicato da

Considerato che

- il comune di ha partecipato alla procedura di cui all'oggetto, risultando ammesso a finanziamento;

[N.B.: indicare i comuni in caso di aggregazione];

Richiamata/e

- la delibera di Giunta comunale n. ... del ../../...., con la quale è stata deliberata la partecipazione alla procedura in oggetto;
- le delibere dei comuni di (n... del ../../...),(n... del ../../...), e(n...

del ../../...), con le quali è stata deliberata la partecipazione in forma aggregata alla procedura in oggetto, designando il comune di come ente capofila [eventuale, in caso di partecipazione aggregata].

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- il secondo comma di detto articolo, per il quale "La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili";
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)";
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";
- le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n.117/2017, approvate con D.M. 31 marzo 2021 n.72.

Rilevato, ancora, che

- questo ente, quale Amministrazione procedente ai sensi della legge n. 241/1990, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del ../../201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con enti di Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"),
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione

del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che

- a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-progettazione.

Considerato, da ultimo, che

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida n. 17 dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali, e, segnatamene, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
 - d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Richiamate

- le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55 – 57 del decreto legislativo n. 117/2017, adottate con DM n. 72/2021, in ordine agli adempimenti procedurali, compresi quelli in materia di pubblicità e di trasparenza;
- le Linee guida n. 17 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 382/2022 nel punto 2.1 delle stesse in cui affermano l'estraneità della fattispecie di cui al presente atto all'applicazione del Codice dei contratti.

Dato atto

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione è necessario acquisire il CUP ed il CIG.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri soggetti privati i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:
 - a) a titolo di contributi economici complessivi;
 - b) il/i seguente/i bene/i immobile/i:;
 - c) i seguenti beni mobili [eventuale]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad Interpello n. 375 del 25 maggio 2021.

Vista

- la relazione istruttoria dell'Ufficiodel comune di /dei comuni di [ove aggregati] (eventuale).

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione e, segnatamente, tenuto conto delle richiamate Linee Guida di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali [indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione della co-programmazione, anche alla luce dei vigenti strumenti di programmazione e pianificazione di settore, primo fra tutti in materia urbanistica e, ove pertinente, in materia sociale]:

a)	 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	;	
b)	 																												•

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il d. lgs. n. 42/2002 e ss. mm.;
- la legge regionale n. ../.... (ove esistente);
- il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in particolare gli artt. 30, comma 8, 59 e 140, come risultati a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;
- il decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, nonché la successiva regolamentazione in materia di PNRR, compresi gli atti di prassi ed interpretativi emanati dalle competenti Amministrazioni statali;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il DM n. 72/2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il regolamento per l'attività contrattuale [eventuale];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [eventuale].

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, c.5, Tuel (ove necessario);

Tanto premesso,

DETERMINA

1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;

- 3) per l'effetto, nominare quale RUP;
- 4) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
- a) Avviso [Allegato n. ..];
- b) modello di domanda [Allegato n. ..];
- c) schema di convenzione [Allegato n. ..];
- d) la relazione amministrativa estimativa del bene in oggetto;
- 5) di impegnare le risorse occorrenti dall'attuazione della presente determinazione, nel rispetto della vigente disciplina, con imputazione ai capitoli ______ (ove necessario) N.B. Se vi è impegno di spesa occorre precisare i capitoli;
- 6) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

A.2. – Bozza di Avviso

AVVISO PUBBLICO

PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE COPROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E

DELL'ART... DELLA LEGGE REGIONALE ../... [OVE ESISTENTE], FINALIZZATO
ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A

FINANZIAMENTO (SPECIFICARE QUALE)

(CUP)

(CIG)

Premesso che

- [ente pubblico, ente locale, singolo o associato] (in avanti anche solo "ente pubblico" o "Amministrazione procedente") è titolare delle funzioni amministrative in materia di;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

Richiamati

- lo Statuto dell'ente, il quale prevede fra l'altro che "......" (cfr. disposizioni che valorizzano il principio di sussidiarietà orizzontale);
- le Linee di mandato dell'ente, a mente delle quali "....." (laddove di interesse);
- la delibera di indirizzo n. ... del ../../20.. (eventuale);
- il DUP dell'ente, approvato con delibera n. .. del ../../20... (eventuale).

Richiamata/e

- la delibera di Giunta comunale n. ... del ../../...., con la quale è stata deliberata la partecipazione alla procedura in oggetto;
- le delibere dei comuni di (n... del ../../...),(n... del ../../...), e(n... del ../../...), con le quali è stata deliberata la partecipazione in forma aggregata alla procedura in oggetto, designando il comune di come ente capofila [eventuale, in caso di partecipazione aggregata]

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- il secondo comma di detto articolo, per il quale "La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili";
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)";
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione. autonomia organizzativa eregolamentare, amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".

Rilevato, ancora, che

questo ente, quale Amministrazione procedente ai sensi della legge n. 241/1990, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, e tenuto conto degli esiti del procedimento di co-programmazione, indetto da questo ente con DD. n. ... del ../../201. [eventuale], intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per l'attivazione di un partenariato con enti di Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), finalizzata a dare attuazione alla proposta progettuale ammessa a finanziamento la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che

a tale ultimo proposito, questo ente, anche in ragione di quanto precede, intende avviare il procedimento di co-progettazione, nonché con la proposta progettuale ammessa a finanziamento.

Considerato, da ultimo, che

 occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida n. 17 dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali, analogicamente applicabili all'oggetto dell'Avviso ministeriale, e, segnatamene, in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Richiamate

- le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55 – 57 del decreto legislativo n. 117/2017, adottate con DM n. 72/2021, in ordine agli adempimenti procedurali, compresi quelli in materia di pubblicità e di trasparenza;
- le Linee guida n. 17 di ANAC, approvate con Delibera del Consiglio n. 382/2022.

Dato atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri soggetti privati i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., a titolo di contributi:
- a) a titolo di contributi economici complessivi;
- b) il/i seguente/i bene/i immobile/i:;
- c) i seguenti beni mobili [eventuale]:

A tale ultimo proposito, si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad Interpello n. 375 del 25 maggio 2021.

Vista

- la relazione istruttoria dell'Ufficiodel comune di /dei comuni di [ove aggregati] (eventuale).

Dato atto che

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione e, segnatamente, tenuto conto delle Linee Guida n. 17 di ANAC sull'affidamento dei servizi sociali [indicare le specifiche ragioni per la legittima e pertinente attivazione della co-programmazione, anche alla luce dei vigenti strumenti di programmazione e pianificazione di settore, primo fra tutti in materia urbanistica e, ove pertinente, in materia sociale]:
 - a); b);

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il d. lgs. n. 42/2002 e ss. mm.;
- la legge regionale n. ../.... (ove esistente);

- il d. lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 30, comma 8, 59 e 140, come risultati a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;
- il decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, e la successiva regolamentazione in materia di PNRR, compresi gli atti di prassi ed interpretativi emananti dalle competenti Amministrazioni statali;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- il DM n. 72/2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il regolamento per l'attività contrattuale [eventuale];
- il regolamento per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche [eventuale].

* * *

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "**Definizioni**":

- **ATS**: l'Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito del procedimento di co-progettazione, finalizzata all'attivazione di un partenariato per;
- **Altri enti**: altri soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore (ETS), che in qualità di partner di progetto, relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila;
- **Amministrazione procedente (AP)**: il Comune di quale ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo [N.B. specificare se agisce quale ente capofila di un'aggregazione di comuni];
- CTS: Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- **Convenzione**: l'accordo, sottoscritto dagli EAP e l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm., per la regolamentazione dei reciproci rapporti relativi all'attuazione della proposta progettuale, presentata dal Comune ed ammessa a finanziamento;
- **Co-progettazione**: definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione esecutiva degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS che abbiano presentato regolare

domanda di partecipazione;

- **Domanda di partecipazione**: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS)**: i soggetti indicati nell'art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS;
- **Enti attuatori partner (EAP)**: gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;
- **Procedura di co-progettazione**: procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto nei termini e nei limiti del presente Avviso;
- **Proposta Progettuale (PP)**: il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione procedente;
- **Progetto Definitivo** (**PD**): l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente, allegato alla convenzione sottoscritta fra le Parti:
- **Responsabile del procedimento**: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- **RUNTS**: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi degli articoli 45 e ss. del CTS;
- **Tavolo di co-progettazione**: sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione;
- **Valutazione di impatto sociale (VIS)**: la valutazione e la misurazione degli impatti sociali generati dagli interventi e dalle azioni previsti nei confronti della comunità di riferimento, in applicazione delle Linee guida ministeriali, approvate con DM 23 luglio 2019 [ove prevista].

2. OGGETTO

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), a presentare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.1 – la **domanda di partecipazione** e la documentazione allegata.

3. ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE E FINALITÀ

Scopo della presente procedura è raccogliere la manifestazione di interesse di ETS, singoli e/o associati, a partecipare alle successive fasi del procedimento, nei termini previsti dal presente Avviso.

In particolare, la scheda allegata al presente Avviso (**Allegato ..**) [eventuale] descrive gli obiettivi e gli ambiti di intervento per i quali si chiede di manifestare il proprio interesse.

A tale ultimo proposito, sin d'ora si precisa che - con riferimento alla selezione di ETS, singoli e/o associati, cui affidare l'attuazione di un Progetto "unico" - la valutazione sarà demandata ad apposita Commissione, che, in applicazione dei

criteri previsti dal presente Avviso, formulerà la graduatoria delle proposte progettuali (PP) presentate dagli ETS.

Sin d'ora si precisa che gli ETS selezionati per le attività di co-progettazione realizzeranno le attività di progetto.

4. DURATA E RISORSE

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si realizzeranno secondo le durate indicate nella **scheda** allegata al presente Avviso (**Allegato .**), decorrenti dalla data di sottoscrizione della **Convenzione** fra l'Amministrazione procedente ed il partenariato valutato come quello più rispondente alle finalità del presente Avviso e nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, che è allegato al presente Avviso, per farne parte integrante (**Allegato .**.).

Al fine di promuovere i principi di massima partecipazione, trasparenza e pubblicità, sin d'ora sono indicati gli elementi essenziali della Convenzione, di cui al relativo schema (Allegato ..), che è stato elaborato tenendo conto di quanto previsto dall'Avviso del, con particolare riferimento alle linee di azione e di tipologie di interventi finanziabili, alle spese ammissibili, agli obblighi delle Parti, alle modalità di erogazione del contributo ministeriale e della rendicontazione delle spese, alle modifiche / variazioni del Progetto finanziato, alle sanzioni, all'esercizio dei poteri sostituivi ed, infine, a quanto previsto in tema di stabilità dei progetti/interventi.

Non sono ammesse proroghe delle attività di cui alla Convenzione.

Le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione procedente a titolo di contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

5. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni del presente Avviso, le seguenti prescrizioni:

- a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombente al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
- b) fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto e a fronte di un corrispettivo, è finalizzata all'attivazione di un partenariato per l'attuazione degli interventi e delle attività previste nel presentato dall'amministrazione procedente al ed ammesso a finanziamento.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

6.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- 6.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;
- 6.1.b) essere ETS iscritti nel RUNTS, ai sensi del CTS;
- 6.1.c) insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm..

6.2 Requisiti di idoneità tecnico-professionale

A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, agli ETS partecipanti alla presente procedura è richiesto il possesso del requisito di "idoneità tecnico-professionale" consistente nell'avere un'esperienza di almeno .. mesi/anni con riferimento all'ambito/agli ambiti di intervento descritti nell'allegata scheda (Allegato ..) per il quale l'ETS si candida.

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante p.t. del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

6.3 Requisiti di idoneità economico-finanziaria

L'Amministrazione procedente, al fine di promuovere e favorire la massima partecipazione, anche in ragione dell'innovatività dell'Avviso ministeriale e dell'utilizzo degli istituti del CTS, non ha previsto requisiti di idoneità economico-finanziaria.

Tuttavia, in ragione della durata e delle attività previste nell'ambito del Progetto di, nella convenzione, che sarà sottoscritta dall'ente locale, sarà prevista idonea garanzia a copertura dei rischi conseguenti al mancato e/o inesatto adempimento agli impegni convenzionali, nonché a tutela delle persone e delle cose, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'Avviso del

7. PROCEDURA

La procedura attivata con la pubblicazione del presente Avviso si articola secondo quanto di seguito indicato.

7.1 Manifestazione di interesse

Nell'ambito della prima fase della procedura, gli interessati dovranno - a **pena di esclusione** - presentare a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente recapito: entro e non oltre le ore ..:.00 del ../../20.., la seguente documentazione:

a) **domanda** di **partecipazione** e relativa **dichiarazione sostitutiva**, redatta sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione procedente, <u>allegata</u> al presente Avviso (**Allegato ..**);

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO".

Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC, e l'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate, il Responsabile del procedimento procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente l'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla seconda fase della procedura.

Terminata la fase di istruttoria il Responsabile del procedimento attiverà la seconda fase della procedura.

7.2 Valutazione delle proposte progettuali (PP).

La valutazione della proposta progettuale è demandata ad apposita Commissione, composta da n. ... membri, nominata dall'Amministrazione, che opererà in modo collegiale, utilizzando i criteri di valutazione di cui al successivo art. 8.

Sin d'ora si precisa che i membri della Commissione non potranno partecipare ai successivi Tavoli di co-progettazione, al fine di garantire la terzietà di valutazione lungo tutto l'arco del procedimento ad evidenza pubblica.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione valuterà le proposte progettuali (PP) utilizzando i criteri di valutazione, coerenti con quelli stabiliti dall'art. dell'Avviso del meglio specificati nella scheda allegata (**Allegato ..**).

9. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La procedura indetta con il presente Avviso si concluderà con l'individuazione della proposta progettuale (PP) valutata come la più rispondente alle finalità del medesimo Avviso e dei relativi atti.

10. CO-PROGETTAZIONE

Il RUP avvia le operazioni di co-progettazione con gli ETS, singoli e associati,

finalizzate alla definizione condivisa del Progetto esecutivo, in conformità alla proposta progettuale presentata dall'Amministrazione al..... ed ammessa a finanziamento.

Le operazioni dei Tavoli saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti - fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza - saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

In relazione a quanto previsto dal più volte richiamato Avviso ministeriale, i partecipanti alla presente procedura nel prendere parte ai lavori del Tavolo di coprogettazione espressamente dichiarano ed accettano che il progetto elaborato congiuntamente all'Amministrazione procedente diventerà di proprietà di quest'ultima, fermo restando la possibilità per gli enti partner di citare il predetto progetto all'esterno sulla base di idonea regolamentazione della comunicazione, che sarà condivisa con l'Amministrazione procedente.

11. CONVENZIONE

Gli ETS selezionati quali **Enti Attuatori Partners** (**EAP**) degli interventi e delle attività, oggetto di co-progettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti, sulla base dello schema allegato (**Allegato** ..).

12. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

13. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Il Responsabile del presente procedimento è

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro (...) giorni dalle richieste di chiarimento.

15. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

16. RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

A.3. - Bozza di domanda di partecipazione

		Al
		e-mail
De	OMANDA DI PARTECIPAZIONE	C
CON ETS, MEDIANTE LGS. N. 117/2017 <i>E</i> <i>ESISTENTE</i> J, FINAI PROGETTUALE A	JBBLICO PER L'ATTIVAZIONE I CO PROGETTAZIONE, AI SENS DELL'ART DELLA LEGGE LIZZATO ALL'ATTUAZIONE MMESSA A FINANZIAME LICATO DA	SI DELL'ART. 55 DEL D. REGIONALE/ [OVE DELLA PROPOSTA
(CUP) (CIG	•	
La sottoscritta /Il sottos	critto:	
(cognome)	(nome)	
nata/o a	i1	
residente a	in via	n
C.A.P tel	e-mail	
n qualità di Legale Rapp	resentante dell'Ente del Terzo	o Settore:
denominato		
con sede legale in	Via	Cap
C.F	P.IVA	
Геl	PEC	
Specificare la natura giurio Associazione di Promoz Organizzazione di Volo: Cooperativa Sociale/Co	zione Sociale (APS)	

☐ Impresa sociale ☐ Altro (specificare:		;			
L'ETS è iscritta al RUNTS dal		;			
Attività principale (come		ATECO	e/o	da	Statuto):
Attività secondarie:		;			
(eventuale) in rete con le mandanti sotto re	iportate:				
La sottoscritta /Il sottoscritto:					
(cognome)	(nome)				
nata/o a		il			
residente a	in via				n
C.A.P tel	e-	- mail			
in qualità di Legale Rappresenta	ante della:				
Organizzazione					
con sede legale in	Via			C	ap
C.F	P.IVA				
Tel	PEC _				
Specificare la natura giuridica del ☐ Associazione di Promozione So ☐ Organizzazione di Volontariato ☐ Cooperativa sociale/Consorzio ☐ Impresa sociale ☐ Altro (specificare:	ociale (APS) o (ODV) o di cooperative	sociali			
L'organizzazione è iscritta al RUN'	TS dal		(se E	ETS);	
Attività principale (come		ATECO	e/o	da	Statuto):
Attività secondarie:		,			

La sottoscritta /Il sottoscritto: (cognome)

(cognome)	(nome)	
nata/o a		il
residente a	in via	n
C.A.P tel	e-mail	
in qualità di Legale R	Rappresentante della:	
Organizzazione		
con sede legale in	Via	Cap
C.F	P.IVA	
Tel	PEC	
 ☐ Associazione di Pro ☐ Organizzazione di No ☐ Cooperativa sociale ☐ Impresa sociale 	giuridica dell'Organizzazione: omozione Sociale (APS) Volontariato (ODV) e/Consorzio di cooperative soci ;	iali
	iscritta al seguente numero iscrizione	
(se ETS);		
•	(come da Codice ATI	ECO e/o da Statuto):
Attività secondarie:		;

Aggiungere gli spazi necessari in funzione del numero dei soggetti in rete

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 *E DELL'ART. .. DELLA LEGGE REGIONALE ../... [OVE ESISTENTE]*, FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLLL'AVVISO, PUBBLICATO DA

	IN FORMA SINGOLA - ETS
П	IN FORMA ASSOCIATA

DICHIARA/DICHIARANO

- di possedere un'esperienza di almeno .. mesi con riferimento all'ambito/agli ambiti di intervento (per gli ETS che partecipano in forma singola il requisito è in capo al singolo soggetto, per i soggetti che partecipano in forma associata il requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario);
- di volersi avvalere, con riferimento ad attività secondarie e collaterali, del contributo di soggetti o entità diverse dagli ETS, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e di indicarli nell'eventuale proposta progettuale (PP);
- di essere in possesso ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
- di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELL'ART. .. DELLA LEGGE REGIONALE ../... [OVE ESISTENTE], FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL"AVVISO, PUBBLICATO DA........ e dei relativi Allegati;
- di accettare senza riserva alcuna che l'efficacia degli atti della procedura indetta dall'Amministrazione procedente è subordinata all'efficacia degli atti della indicata procedura;
- di impegnarsi a formalizzare l'accordo di collaborazione, conformemente allo schema di convenzione, in caso di positiva conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa all'Ente dal sottoscritto rappresentato o ai soggetti del raggruppamento costituendo o costituito;
- di eleggere domicilio ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda dall'ETS singolo/ETS capogruppo in caso di raggruppamento e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC;

- di manlevare sin d'ora l'Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant'altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- di autorizzare del Comune di, quale *Responsabile esterno del trattamento* nel rispetto di tutte le norme della disciplina sulla Privacy, unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura.

A tale fine allega/allegano:

n dichiarazione sostitutiva (n. 1 per ogni soggetto avente la rappresentanza legale dell'ETS proponente e di tutti gli altri eventuali soggetti);
n copie documento di identità in corso di validità di ogni soggetto avente la rappresentanza legale dell'ETS proponente e di tutti gli altri eventuali soggetti) [N.B.: non dovuta laddove la domanda di partecipazione sia firmata digitalmente];
copia dell'avviso pubblico e relativi allegati sottoscritto/i dal legale/dai legali rappresentante/i del/dei Soggetto/i proponenti sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione;
Statuto e Atto costitutivo di ogni ETS/Organizzazione, da cui si evince che le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS siano coerenti con le attività proposte.

IL/I DICHIARANTE/I PRENDE/ONO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679:

- a. il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento relativo all'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELL'ART. .. DELLA LEGGE REGIONALE ../... [OVE ESISTENTE], FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO, NELL'AMBITO DELL'AVVISO, PUBBLICATO DA;
- b. il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali:
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
- d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;

e.	il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., avendo come riferimento il responsabile competente del trattamento degli stessi così come individuato dalla stessa Amministrazione [di cui al punto f)];
f.	il titolare del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio
Data	
	Timbro e firma del Legale Rappresentante
	(eventuale – in caso di partecipazione aggregata)
	Timbro e firma del Legale Rappresentante
	Timbro e firma del Legale Rappresentante

(In caso di firma autografa allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000)

A.4. - Bozza di dichiarazioni sostitutive

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)

PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. E SS. MM. E DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM., FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO, PUBBLICATO DA

La	sottoscritta /Il sottosc	eritto:	
(co	gnome)	(nome)	
na	ta/o a	il	
res	sidente a	in via	n
C.A	A.P tel	email	
in	qualità di Legale Rappı	resentante della:	
Or	ganizzazione		
CO1	n sede legale in	Via	Cap
C.I	F	P.IVA	
Tel	l	PEC	
44 coi	5/2000, per la docume nsapevole delle sanzi	à concessagli dagli articoli 46 entazione relativa alla selezione oni penali previste dall'artico li falsità in atti e dichiarazioni m	pubblica in oggetto lo 76 del DPR n
DI	CHIARA		
	-	ondanne penali e non essere sog i rapporti di lavoro con la Pubblic	-
	-	dell'organizzazione da me rappres eri di firma e di rappresentanza	_

non hanno riportato condanne penali e non sono soggetti a procedimenti penali che impediscano i rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

- che l'Organizzazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili alle attività previste nell'avviso pubblico e che le risorse messe a disposizione possiedono capacità e conoscenze coerenti con l'ambito/i di intervento individuato/i nell'allegato 2) Domanda di partecipazione;
- di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
- di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ALLEGA:

•	fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i [NB: nor
	dovuta ove la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente];

Da	ta		Timbro e firn	na del Legale R	appresentante
•	altro				(specificare)
	dovuta ove la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente];				

A.5. - Bozza di convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

- Amministrazione procedente

e

* * *

Premesse

(.....)

* * *

Art. 1 - (Oggetto della convenzione)

(La convenzione indicherà le attività e gli impegni giuridicamente vincolanti delle parti, in relazione all'Avviso, alla proposta progettuale (PP) presentata, alla valutazione della Commissione, alle risultanze dei tavoli di co-progettazione, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso pubblicato da....... e dai relativi allegati.

La convenzione, inoltre, indicherà le ipotesi ed i relativi limiti in ordine alle modifiche successive al rapporto di partenariato (sia in termini di mutamenti soggettivi, che di modifiche progettuali e di modifiche del progetto sotto il profilo finanziario), nel rispetto dei principi di buona fede e di leale collaborazione, sulla base di quanto previsto dal Progetto presentato a

La convenzione, inoltre, disciplinerà l'utilizzo della Valutazione di impatto sociale (VIS), nel rispetto di quanto previsto dal DM 23 luglio 2019, ove prevista.).

Art. 2 - (Durata ed efficacia della convenzione)

(La convenzione indicherà la durata del rapporto di collaborazione in relazione al Progetto.

La convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione e fino ad esaurimento del relativo rapporto, nonché fintanto che perduri il rapporto – avente funzione presupposta – fra ed il Comune ammesso a finanziamento. Il rapporto di partenariato fra quest'ultimo e gli ETS, infatti, ha natura derivata, dipendendo dal primo).

Art. 3 - Quadro economico del progetto)

(La convenzione indicherà l'insieme delle risorse economiche, strumentali e di personale, messe a disposizione dei progetti sia dalla parte pubblica che dagli ETS selezionati ad esito della procedura.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

(La convenzione richiederà, in relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dagli ETS selezionati nell'ambito della procedura, il rispetto della corrispondente disciplina di settore e del codice del Terzo settore).

Art. 5 – (Attività)

(La convenzione indicherà le attività che saranno svolte dagli ETS nel rispetto di quanto previsto dal Progetto e dall'Avviso pubblicato da......, in particolare agli articoli).

Art. 6 - (Coordinamento)

(La convenzione disciplinerà la funzione di coordinamento degli interventi e delle attività, svolte dagli ETS, individuati ad esito della procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione del Progetto.).

Art. 7 - (Assicurazioni e garanzie)

(La convenzione potrà, in relazione alla specificità dell'ambito di intervento e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, prevedere l'obbligo per gli ETS selezionati di prestare idonee garanzie per la tutela dei terzi rispetto a danni o ad altri fatti).

Art. 8 - (Contributo per la realizzazione degli interventi)

(La convenzione disciplinerà le modalità ed i termini di riconoscimento ed effettiva messa a disposizione dell'eventuale contributo pubblico).

Art. 9 - (Spese ammissibili)

(La convenzione, con riferimento alle attività ed agli interventi proposti, disciplinerà l'ammissibilità della spesa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. dell'Avviso).

Art. 10 - (Divieto di cessione)

(La convenzione, tenuto conto della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato ad esito della procedura di co-progettazione, prevederà il divieto di cessione da parte degli ETS selezionati, fatte salve le ipotesi di modifiche previste dall'art. 1 ed autorizzate dal

Inoltre, al fine di scongiurare ipotesi patologiche del rapporto, sarà richiesto l'impegno, a carico degli ETS, a segnalare tempestivamente criticità e/o problematiche relative all'attuazione del progetto).

Art. 11 - (Monitoraggio delle attività)

(La convenzione indicherà i termini e le modalità per il monitoraggio delle attività, a carico di entrambe le parti (pubblica e quella del privato sociale), con prioritario

riguardo al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Progetto, ai fini della successiva rendicontazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. dell'Avviso).

Art. 12 - (Rendicontazione delle spese)

(La convenzione disciplinerà termini e modalità della rendicontazione delle spese, prevedendo termini per gli ETS, di cui l'ente locale ammesso a finanziamento si avvalga, più ridotti di quelli previsti dalla distinta convenzione fra ed ente locale ammesso a finanziamento, in modo da scongiurare eventuali ipotesi patologiche del rapporto e avendo la possibilità di risolvere eventuali situazioni di criticità).

Art. 13 - (Inadempienze)

Art. 14 - (Revisione)

(La convenzione indicherà termini, limiti e modalità di revisione della convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, altri fattori esogeni alle parti).

Art. 15 - (Risoluzione)

(La convenzione disciplinerà l'ipotesi della sua risoluzione ed il relativo procedimento, anche in rapporto alle ipotesi di risoluzione della Convenzione fra ed ente locale ammesso a finanziamento in relazione al Progetto, quale accordo presupposto, con conseguente caducazione automatica della convenzione fra Amministrazione procedente e relativo partenariato, in quanto rapporto "derivato", ferma restando la riduzione del contributo pubblico quale misura ordinaria di tutela dell'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente.

La convenzione, infine, in ragione della natura "unitaria" del Progetto, prevederà l'ipotesi – ove possibile – della risoluzione parziale della stessa con conseguente salvaguardia delle parti non interessate dalla patologia del rapporto).

Art. 16 - (Tracciabilità flussi finanziari)

(La convenzione indicherà le modalità di attuazione della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 17 - (Trattamento dei dati personali)

(La convenzione disciplinerà il trattamento degli eventuali dati personali trattati nell'attuazione del progetto, ai sensi della vigente disciplina).

Art. 18 – (Controversie)

(La convenzione indicherà il foro competente in caso di eventuali controversie).

Art. 19 – (Rinvii normativi)

Art. 20 - (Registrazione)

(La convenzione sarà sottoposta a registrazione a cura e con oneri e spese a carico degli EAP).

Art. 21 - (Allegati)

(La convenzione indicherà gli eventuali allegati).

Da ultimo, la convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione.

B) Schemi degli atti relativi al procedimento di valorizzazione di beni culturali (art. 71, comma 3, e/o art. 89, comma 17, CTS)

Gli schemi, elaborati con specifico riferimento al procedimento di co-progettazione (art. 55 CTS), possono essere utilizzati anche per le ipotesi di attivazione di un partenariato, ai sensi dell'art. 71, comma 2 (valorizzazione di bene culturale per finalità sociali), o dell'art. 89, comma 17 (valorizzazione di un bene culturale in senso proprio).

In particolare, fermi restando i presupposti previsti da tali disposizioni, meglio indicate nella parte descrittiva del Quaderno, gli schemi sopra citati dovranno essere adattati alla peculiarità delle ipotesi di valorizzazione dei beni culturali.

In primo luogo, per quanto attiene ai requisiti di "idoneità professionale", trattandosi di attività di valorizzazione di beni culturali, anche per finalità sociali, come tale rispettosa dell'ulteriore disciplina speciale, rappresentata dal d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e dall'eventuale legislazione regionale, ove esistente.

In secondo luogo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 151 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., richiamato dagli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, CTS, gli ETS partner sono chiamati ad elaborare una vera e propria "proposta di gestione", sia sotto il profilo funzionale delle attività e degli interventi previsti, che di quello economico, in termini di sostenibilità.

Infine, la scelta fra l'ipotesi di cui all'art. 71, comma 3 (valorizzazione di beni culturali per finalità sociali) o all'art. 89, comma 17 (valorizzazione culturale in senso proprio), oltre ad essere richiamata in tutti gli atti della procedura, sarà la conseguenza delle finalità e del contenuto concreti della proposta progettuale, presentata dall'ente locale ad altra amministrazione pubblica ed ammessa a finanziamento.

Con queste avvertenze, pertanto, gli schemi degli atti della procedura di coprogettazione possono essere utilizzate anche per le ipotesi di valorizzazione dei beni culturali, ai sensi delle più volte richiamate disposizioni del CTS.

C) Fac simile di Avviso pubblico per Partenariato Sociale ordinario

COMUNE DI...../Unione dei Comuni /(altro)

AVVISO \mathbf{DI} **ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE** DI SOGGETTI DEL **TERZO SETTORE** DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN **PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE** PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI

Numero C.I.G.

RICHIAMATI

- 1) La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei

servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

- 2) **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- 3) L'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco.

 Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge 241/1990 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione.
- 4) le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
 - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- 5) la Legge Regionale n.
- 6) il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:

- "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co- programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
- 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
- 3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.
- 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner";
- 7) la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse

generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore".

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

"Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno".

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico," Il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione dirisorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

8)il DM n. 72 del 31 marzo 2021 recante "Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017", contenente l'indicazione degli elementi minimi delle procedure di partenariato pubblico privato sociale, attivabili dagli enti pubblici, inclusi gli adempimenti in materia di pubblicità e di trasparenza;

9)il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 nel quale si legge:

"le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione" (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà

procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)"

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stilemi procedimentali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

- (...)il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adequato".
- 10) le linee guida ANAC recanti: "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 in cui viene detto che: "Il documento, molto richiesto ed atteso dal mercato, interviene all'indomani dell'approvazione del decreto-legge n. 76/2020 che innova le disposizioni del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del Terzo Settore e codice dei contratti pubblici) che finora era mancato. L'effetto che ne consegue è una riduzione dell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o coprogettazione, alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia.

Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso.

PREMESSO:

il progetto/piano di zona/.....

QUANTO SOPRA PREMESSO

il Comune di......, (quale ente capofila.....)/Unione dei Comuni / (altro)

AVVISA

che è indetta, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del d. lgs. n. 117/2017 e della legge regionale n. (eventuale), una procedura ad evidenza pubblica per la individuazione di enti di Terzo settore, secondo quanto specificato dal successivo art. 4, disponibili a co-progettare interventi finalizzati allo svolgimento dei seguenti servizi sociali:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

Gli oggetti dell'istruttoria pubblica di co-progettazione sono i seguenti:

- a) il coinvolgimento degli Enti del terzo settore (ETS)
- b)
- c)
- d)

La durata del partenariato è di mesi/anni, decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

ART.2 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

al finanziamento(eventuale) oppure ha previsto nel proprio Peg un in pari a € per lo svolgimento delle seguenti attività e erogazione di s	nporto
(eventuale) Si riportano di seguito le linee di attività, con relativi finanzia: come da bando ministeriale:	menti,
1)	
2)	
3)	
ART.3 - MODALITA' DI SVILUPPO DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA D PROGETTAZIONE	OI CO-
La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si svolgerà nelle se fasi:	guenti
Fase A: individuazione, a seguito della presentazione di manifestazio interesse del/i ente/i con cui sviluppare le attività di co-progettazione e cogestire i servizi e le attività co-progettati;	
Fase B: elaborazione del progetto definitivo del servizio, in forma concetra il Responsabile del Settore, assistito dai tecnici dei vari dell'Amministrazione procedente e dell'Ambito (eventuale)e i respontecnici del soggetto selezionato, partendo dalla proposta progettuale da presentata. Il processo di co-progettazione si svolge, attraverso fasi successi approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuala la raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da	servizi nsabili questi ive di li, fino

Fase C: negoziazione, tra il Responsabile del Settore....., assistito dai tecnici dei vari servizi dell'Amministrazione procedente e dell'Ambito (eventuale) coinvolti nel processo, e i rappresentanti del/i soggetto/i co-progettante/i, dei contenuti dell'accordo di collaborazione per la realizzazione, all'interno di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale, del progetto definitivo condiviso nella fase di co-progettazione.

progettazione di tipo esecutivo.

Fase D: tra il Comune di/capofila / /Unione dei Comuni / (altro) e il/i soggetto/i partner/s progettuale/i è stipulato, nella forma della convenzione,

l'accordo di collaborazione previa approvazione degli atti della procedura con determinazione dirigenziale.

La fase A della procedura si concluderà entro il, la fase B della procedura sarà avviata il giorno alle ore presso il Comune di/Unione dei Comuni / (altro).

Le fasi successive saranno individuate successivamente.

ART. 4 - ENTI AMMESSI ALLA ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli enti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
 - a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.
 Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D. Lgs n. 56/2017, analogicamente applicato alla presente procedura in quanto compatibile;
 - b) iscrizione nel RUNTS e coerenza dell'oggetto delle attività di cui al presente Avviso con le attività di interesse generale previste nel proprio Statuto;
 - c) non versare in ipotesi di conflitto di interesse, , ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
 - d) iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;
 - e)
- B. Requisiti di capacità tecnico-professionale
 - a) esperienza continua, avendo a riferimento gli ultimi anni (periodo congruo) nella gestione di progetti/interventi nell'ambito......
- C. Requisiti di capacità economico-finanziaria

a) fatturato medio del di €. (............mila) avendo a riferimento anni continuativi negli ultimi anni nella gestione di progetti/interventi nell'ambito di

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, dichiarando, eventualmente, la disponibilità di mettere a disposizione immobili a loro in uso o altre risorse, ritenute funzionali all'attuazione del progetto.

La domanda di partecipazione con la documentazione ad essa allegata dovrà pervenire, entro le ore del giorno

Nella **BUSTA n. 1** "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica" devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione (conforme al modello Allegato n. 3 del presente Quaderno) contenente:
- a.1) tutti i dati anagrafici e identificativi dei candidati, compresi codice fiscale, partita IVA e individuazione del soggetto, dell'indirizzo e dei recapiti (telefono e PEC) a cui far pervenire comunicazioni. (Eventuali variazioni delle informazioni suddette, anche nell'interesse dei candidati, dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile del procedimento. L'Amministrazione declina ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione)
- a.2) le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relative al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica.
- (*Eventuale*) I consorzi dovranno indicare, pena l'esclusione, per quali consorziati partecipano: solo a questi ultimi consorziati, indicati nella domanda di partecipazione, è fatto divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma.

L'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

ART.7 - PROCEDURA

La procedura di individuazione degli enti, che abbiano manifestato interesse a partecipare, è svolta da una Commissione tecnica composta da tecnici competenti per le materie oggetto di co-progettazione, nominata con

determinazione dirigenziale dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.


I lavori della Commissione inizieranno, in seduta pubblica, il giorno alle ore presso

Nel giorno e nell'ora fissata, la Commissione, dopo le verifiche preliminari, procederà in seduta pubblica all'apertura della Busta n. 1 "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica" e all'esame della documentazione in essa contenuta.

Si procederà quindi, in relazione ai soggetti ammessi all'avvio della coprogettazione.

Si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990, in ordine alle regolarità sanabili della domanda di partecipazione.

ART.8 - CRITERI DI VALUTAZIONE



......

La Commissione opererà collegialmente. Ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è utilizzato il seguente criterio, relativo agli elementi di valutazione:

ART. 9 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si conclude con la stipula, in forma di convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'art. 11 della L. 12 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 119 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

L'accordo di collaborazione dovrà avere i seguenti elementi costitutivi minimi:

- a) Funzione, contenuto e oggetto dell'accordo.
- b) Durata dell'accordo.
- c) Costi e risorse della co-progettazione.
- d) Assetto organizzativo della co-progettazione: ruoli e responsabilità delle parti, strumenti di governo, integrazione e presidio.
- e) Organismi, strumenti e modalità di monitoraggio, valutazione e controllo della co- progettazione.
- f) Obblighi e impegni del partner progettuale.
- g) Obblighi del partner nei confronti del personale, nel rispetto del d. lgs. n. 117/2017..
- h) Impegni del Comune e dell'Ambito.
- i) Rapporti economico finanziari tra Comune/Ambito e soggetto partner.
- j) Varianti progettuali e rinegoziazione dei contenuti e delle tipologie di interventi. Modalità, condizioni e limiti.
- k) Assicurazioni.
- 1) Divieto di cessione.
- m) Inadempienze e penali. Esecuzione in danno. Risoluzione e recesso.
- n) Procedimenti di conciliazione e definizione delle controversie
- o) Conflitti di interesse, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari
- p) Clausola del trattamento dei dati personali
- q) Allegati:

- progetto definitivo del servizio
- piano economico-finanziario di co-progettazione.
- 3. L/gli ente/i co-progettante/i è/sono obbligato/i alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso/i non adempia/no a tale obbligo entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 3, si potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di partenariato per la progettazione e gestione del servizio, addebitandogli/loro spese ed eventuali danni conseguenti.
- 3. È vietato cedere anche parzialmente l'accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate. È fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione dell'accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni.

ART. 10 - APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Alla presente istruttoria pubblica di co-progettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai soggetti partecipanti all'istruttoria pubblica di co-progettazione saranno trattati dal Comune di/Unione dei Comuni /(altro) esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa e per la successiva stipula e gestione della convenzione/accordo di collaborazione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di/Unione dei Comuni/(altro)

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella Premessa.

Il presente avviso, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato e inserimento nel sito web del Comune di/Unione/ (altro)

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile del Settoredel Comune di/Unione dei Comuni/(altro)

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP, da inviare solo tramite

IL RUP